



**COMUNE DI GONARS**  
**COMUN DI GONÂRS**

**CENTRALE UNICA DI COMMITTEA DEL COMUNE DI GONARS**  
**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO ED AFFARI GENERALI**

Tel. 0432 99 30 11 - Fax 0432 99 20 51  
ragioneria@comune.gonars.ud.it

Data: 24.11.2016

## **BANDO DI GARA**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DI MANIFESTI) E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

**CIG 6880165BC2**

**AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE:** Comune di Gonars, Piazza Municipio n. 1 – 33050 GONARS (UD), Italia, codice fiscale 81000970301. Sito internet: [www.comune.gonars.ud.it](http://www.comune.gonars.ud.it)  
PEC [comune.gonars@certgov.fvg.it](mailto:comune.gonars@certgov.fvg.it)

Responsabile del procedimento è il sig. Enzo Pressacco, responsabile del Servizio economico-finanziario ed affari generali, indirizzo e-mail: [ragioneria@comune.gonars.it](mailto:ragioneria@comune.gonars.it), numero telefonico 0432993011 – fax 0432992051.

Responsabile della C.U.C. del Comune di Gonars e Responsabile del procedimento di gara: dott. Paolo Nonino.

**OGGETTO:** Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione (spontanea e coattiva) dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (ivi compresa la materiale affissione dei manifesti) e della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

**VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE:** € 194.589,75. Il valore indicato è stato calcolato moltiplicando l'aggio a base di gara alla media degli incassi degli anni 2012, 2013 e 2014 e per il periodo contrattuale.

**CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO:** Al Concessionario sarà corrisposto:

un aggio unico percentuale sulle riscossioni effettuate per ICP-DPA-TOSAP; l'aggio unico posto a base di gara sul quale dovrà essere espressa solo l'offerta in ribasso è pari al 35,00% ed

è previsto un minimo garantito annuo pari ad € 26.000,00 per imposta comunale sulla pubblicità e diritti affissioni, ed € 14.000,00 per la T.O.S.A.P., che il concessionario dovrà garantire.

**DURATA DEL SERVIZIO:** anni 5 (cinque) a decorrere dal 01.01.2017.

**CAUZIONE PROVVISORIA:** A garanzia dei requisiti di ammissibilità dichiarati ed in caso di aggiudicazione nelle more della stipula degli atti consecutivi, è richiesta, in sede di offerta, idonea cauzione fidejussoria bancaria o assicurativa di € 3.891,80 pari al 2% del valore del contratto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e con validità di 180 giorni decorrenti dalla data dell'offerta. In caso di possesso di certificazione rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la cauzione viene ridotta nella misura percentuale stabilita dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

**TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:** Le società partecipanti dovranno far pervenire la propria offerta, pena l'inammissibilità, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno **12/12/2016** all'Ufficio Protocollo del Comune di Gonars (UD) – Piazza Municipio, 1 CAP 33050.

**DIVIETO:** Sono vietate le offerte parziali e/o condizionate.

**MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:** La concessione viene affidata mediante gara informale ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera b) del D.Lgs.vo n. 50/2016; l'aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà espresso l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016 tenuto conto dei criteri indicati nel Disciplinare di gara.

**SOGGETTI AMMESSI:** La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi:

**REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

**non** trovarsi in alcuno dei casi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016 che prevede l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, e l'impossibilità di stipulare i relativi contratti per i soggetti (compresi gli affidatari di subappalti) che:

a) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- 1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- 2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- 3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- 4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- 5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- 6) sfruttamento del lavoro minorile ed altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- 7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione ed il divieto operano se la sentenza od il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza

definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, od al comma 5, i soggetti sono ammessi a provare di aver risarcito o di essersi impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Nel caso di esclusione, deve essere data motivata comunicazione all'operatore economico.

b) di trovarsi in una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia ed alle informazioni antimafia.

c) se hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze od atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando od impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte od i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

d) si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs.vo n. 50/2016;

e) se hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs.vo n. 50/2016;

f) se si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad

una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

g) si trovino una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs.vo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

h) che hanno determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento con altri operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

i) nei cui confronti é stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 od altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs.vo n. 81/2008;

l) che sono iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

m) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

n) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

o) che, pur essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

p) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

## **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- essere in possesso dell'iscrizione all'Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall'art. 53 del D.Lgs.vo n. 446/1997, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, aventi un capitale sociale conforme alla normativa vigente in vigore alla data di indizione della procedura.
- essere iscritti nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente con oggetto sociale comprendente e/o coerente con il servizio oggetto di gara;
- dare piena attuazione alle norme di cui al D.Lgs.vo n. 231 del 2001, con particolare riguardo agli aspetti connessi all'art. 6 del D.Lgs.vo n. 231/2001 ed al successivo art. 30 del D.Lgs.vo n. 81/2008;

## **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

- non aver subito perdite di esercizio nell'ultimo triennio (2013-2014-2015);
- disporre di un fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d'invito, per un importo pari a 2 volte l'importo a base d'asta;
- essere in possesso di almeno 2 (due) idonee referenze bancarie rilasciate da Istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.vo n. 385/1993, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente, da produrre in originale od in copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

## **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

- avere in corso di svolgimento od aver svolto nell'ultimo triennio servizi analoghi, anche disgiuntamente, (ICP/CIMP; TOSAP/COSAP) a quelli in affidamento, in almeno un Ente di classe pari o superiore a quella della stazione appaltante. Si precisa che la stazione concedente è di classe 5<sup>a</sup> ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs.vo n. 507/1993. Tale requisito deve essere comprovato dalle attestazioni di regolare svolgimento del servizio rilasciate dagli Enti, concedenti, ivi compresa l'attestazione di regolare pagamento delle somme di competenza del Comune alle prescritte scadenze contrattuali;
- possedere un organico medio annuo (relativamente al triennio antecedente l'indizione della procedura) pari ad almeno n. 20 (venti) unità assunte a tempo indeterminato, tra cui: almeno n. 2 dipendenti con abilitazione a "ufficiale della riscossione".

## **RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE**

Sono ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

Ciascuna delle imprese raggruppate dovrà presentare la documentazione prevista e dovrà assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire nelle forme di legge l'associazione temporanea. L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese associate in caso di R.T.I. Alle imprese che presentino offerta in R.T.I. è preclusa la partecipazione anche in forma singola od in altro raggruppamento. Non possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

In tal caso si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Ai sensi del D.Lgs.vo n. 50/2016, la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. Nel caso di raggruppamenti temporanei tutte le imprese dovranno possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria. È richiesta la presentazione di una tabella riepilogativa, sottoscritta anche dalla sola mandataria, con indicazione delle singole referenze/capacità delle imprese raggruppate che dimostri il possesso dei requisiti.

### **AVVALIMENTO**

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal presente disciplinare e vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR n. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

### **CAUSE DI ESCLUSIONE E SOSPENSIONE**

A norma di legge saranno escluse dalla gara le società i cui plichi non risulteranno pienamente corrispondenti alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, che non abbiano presentato tutti i documenti richiesti oppure i documenti e le offerte non siano in tutto rispondenti ai requisiti prefissi.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere della documentazione integrativa qualora quella sopra citata e le informazioni fornite risultassero incomplete, sospendendo la procedura di gara, nelle more della risposta.

### **ALTRE INFORMAZIONI**

Tutta la documentazione di gara è stata approvata con determina n. 533 in data 24/11/2016.

Ai sensi del D.Lgs.vo n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati forniti dalle società sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Gonars (UD), il responsabile del trattamento dei dati è il Rag. Enzo Pressacco. Si precisa che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente per l'Amministrazione.

### **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile Unico del procedimento è il Rag. Enzo Pressacco, responsabile del Servizio economico-finanziario ed affari generali, indirizzo e-mail: [ragioneria@comune.gonars.it](mailto:ragioneria@comune.gonars.it), numero telefonico 0432993011 – fax 0432992051.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DELLA CUC  
f.to dott. Paolo Nonino*